

EMENDAMENTO 1

Emendamento al comma **302** del maxiemendamento

Aggiungere al testo:

Sono comunque fatti salvi i rapporti di lavoro di cui al comma 188 dell'art. 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Sono prorogati per l'anno 2007 i contratti di lavoro di cui al comma 5 dell'art. 10-bis della legge n. 248 della legge 2 dicembre 2005.

RELAZIONE

Nel caso del comma 188 dell'art. 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 si tratta di tutti quei contratti a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative attivati per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Non c'è quindi alcun onere a carico dello Stato. Qualora la norma suddetta non venisse confermata la lettura del comma 305 del maxiemendamento causerebbe l'uscita di migliaia di lavoratori precari anche con notevole anzianità che non rientrano nei limiti posti dal comma 305 (esempio l'ISFOL è un ente con circa 80-90 persone in servizio. I lavoratori che andranno in pensione saranno 2 o 3. Il 90% dei cessati può fare al massimo 1 o 2 assunzioni e per l'anno 2007 i concorsi bandibili possono essere al massimo altrettanti cioè 1 o 2. I precari sono invece circa 450 di cui circa 400 con contratti a tempo determinato e circa 50 con co.co.co. Senza il richiamo al comma 188 questi verrebbero tutti mandati a casa. Stessa sorte per circa 200 lavoratori dell'ISTAT, e più o meno colpisce tutti gli enti per un totale di qualche migliaio).

I contratti di lavoro di cui al comma 5 dell'art. 10-bis della legge n. 248 della legge 2 dicembre 2005 si riferiscono invece a circa 330 co.co.co. che costituiscono la rete finalizzata alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato. La società prevista nella norma suddetta non esiste ancora. La proroga dei contratti è quindi necessaria altrimenti l'indagine sulle forze di lavoro del settore pubblico e privato si bloccherebbe con evidenti ripercussioni rispetto agli impegni presi con l'Europa. Gli oneri sono a carico dell'ISTAT quindi non esiste aggravio di spesa. (piccola nota: la società che dovrebbe gestire la rete e che dovrebbe essere a totale capitale pubblico costerebbe, a parità di prestazioni, circa 1,5 milioni di € in più. Questo dato è stato fornito dalla stesso ISTAT. Non si capisce quindi perché si dovrebbe procedere con una "esternalizzazione" che veramente è priva di senso. Comunque ora è urgente che i rilevatori vengano mantenuti in servizio altrimenti si ferma tutto. Il danno di immagine del Governo sarebbe incredibile).

TESTI DELLE NORME CITATE

Comma 302 del maxiemendamento.

Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 217, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Comma 188.

Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università

Legge 2 dicembre 2005, n. 248

Art. 10-bis.

.....

Comma 5.

Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, l'ISTAT e' autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.

EMENDAMENTO 2

**Si richiede la soppressione dei commi n. 143, 144, 145 della legge n.....
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".**

RELAZIONE

L'art. 33 della costituzione recita "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato."

I commi di cui si chiede la soppressione violano l'art. 33 poiché con i regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si escludono enti come il Consiglio Nazionale delle Ricerche o l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare di darsi **ordinamenti autonomi** non ritenendo quindi annoverabili le maggiori istituzioni di ricerca del Paese tra le **"istituzioni di alta cultura"** previste dalla Carta Costituzionale.

I commi di cui si chiede la soppressione sono stati contestati dall'intera comunità scientifica indipendentemente dalla disciplina e dalla appartenenza politica.

EMENDAMENTO 3

Si propone di sostituire i commi di cui si chiede la soppressione con il seguente comma.

Comma n.....

"Il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi:

- a) per riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso; disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18, 19 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.**
- b) dall'attuazione dei regolamenti di cui alla lettera a) non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato."**

RELAZIONE

La riforma degli Enti pubblici di Ricerca come per l'Università dovrebbero essere oggetto di leggi ordinarie al fine di consentire un adeguato dibattito. La necessità e l'urgenza dichiarata dal Governo di mettere mano alla "grave situazione" degli enti richiede di poter agire in modo veloce. La richiesta di una delega al Governo diventa quindi la strada obbligata finalizzata a consentire la necessaria urgenza di riordinarla gli enti mantenendo quantomeno il rispetto formale della Costituzione. Non è possibile macchiarsi dell'onta di ritenere, proprio noi che dell'autonomia della scienza abbiamo fatto uno dei motivi non solo della nostra battaglia politica e del nostro appartenere alla sinistra, le istituzioni di ricerca al pari di un qualsiasi ente di gestione del nostro Paese. Le riforme non comportano aggravio di costi per il bilancio dello stato.

TESTI DELLE NORME CITATE

Legge 15 marzo 1997, n. 59

Art. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

Art. 14.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltretutto ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a

presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

Art. 18.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

Art. 19.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 20.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorso trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e

delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

EMENDAMENTO 4

Si chiede che al comma **213** del maxiemendamento venga aggiunto:

Prima del punto inserire “..e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Nei limiti dello stanziamento previsto per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti e comunque entro il limite di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente devono essere prioritariamente considerate specifiche esigenze funzionali di singoli enti. A tale scopo gli enti trasmettono alle amministrazioni vigilanti, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed al relativo costo.”

RELAZIONE

La proposta di emendamento si sostanzia con la necessità di razionalizzare il testo del comma 213 con il successivo comma 296. La necessità proposta dal Governo di poter rispondere alle

esigenze specifiche di singoli enti può trovare applicazione al momento della definizione della ripartizione del fondo istituito dal medesimo comma 213. La procedura prevista dal comma 296, invece, può risultare inapplicabile in quanto il 10 per cento delle risorse previste in quella sede si trova all'interno dei bilanci dei singoli enti. Paradossalmente si potrebbe verificare che ad es. l'APAT venga chiamata a pagare assunzioni per l'ICRAM (questo già sarebbe ipotizzabile perché enti vigilati dallo stesso ministero) ma è impensabile che l'APAT possa invece finanziare assunzioni per il CNR o altro ente di ricerca. L'emendamento proposto non comporta aggravio di spesa perché interviene esclusivamente sul criterio di ripartizione del fondo senza modificare la consistenza dello stesso.

NORME RICHIAMATE

Comma **213** del maxi emendamento

Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 212, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Comma **296** del maxi emendamento

Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 90 per cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere autorizzate, per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti, ulteriori assunzioni di personale di ricerca, entro il limite di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente. A tale scopo gli enti trasmettono al Ministero vigilante, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed al relativo costo.

EMENDAMENTO 5

In coerenza con l'emendamento precedente si chiede che il comma 296 del maxi emendamento venga così modificato:

“Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle RISORSE RELATIVE ALLA CESSAZIONE dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.”

RELAZIONE

La norma non comporta aggravio di spesa. Il finanziamento è a totale carico degli enti e trova comunque il suo limite nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive che rappresenta un vincolo assoluto.

EMENDAMENTO 6

Si chiede che il comma **293** del maxiemendamento venga così modificato:

“Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 292 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal comma 292. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, **derivanti:**

a) da accordi, convenzioni e commesse da soggetti privati e o da finanziamenti internazionali e della UE;

b) da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano.”

RELAZIONE

L'emendamento tende ad evitare che il vincolo sulla possibilità di incrementare il fabbisogno di spesa entro e non oltre i limiti previsti dal comma in questione possa continuare a far perdere agli enti ed al Paese l'opportunità di acquisire finanziamenti sia da privati per commesse di ricerca che da enti e istituzioni internazionali. Nella precedente legislatura questo è stato l'effetto che si è prodotto poiché il vincolo di crescita del fabbisogno di spesa è stato considerato come un vincolo assoluto quindi si sono persi finanziamenti anche di notevole consistenza perché non si potevano spendere quei soldi che avrebbero, nell'interpretazione del tesoro, sfondato i tetti di spesa.

NORME RICHIAMATE

Comma **293** del maxiemendamento

Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 292 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal comma 292. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano.

EMENDAMENTO 7

Si chiede che il comma **206** del maxiemendamento venga così modificato:

“ Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziaria derivanti dalla presente legge una quota pari rispettivamente a 4.572 milioni di €, a 5.031 milioni di € e a 4.922 milioni di € delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato.....omissis..... con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del fondo ordinario delle università statali **e dei**

trasferimenti correnti agli enti pubblici di ricercaomissis. Agli oneri relativi alla esclusione degli enti pubblici di ricerca si provvede rendendo indisponibili quote , determinate in modo proporzionale, dei fondi di cui al comma 475 che autorizza la integrazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First) e del comma 444 relativo al Fondo per la competitività e lo sviluppo”

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di consentire a tutti gli enti pubblici di ricerca (anche quelli non vigilati dal MUR) di evitare il congelamento di somme che ne mettono in discussione la sopravvivenza. Mentre il congelamento operato sui bilanci degli enti opera persino sulle spese del personale e rischia di vanificare lo sforzo per la stabilizzazione dei precari (è difficile immaginare che gli enti possano assumere o stabilizzare personale, anche se egli viene pagato lo stipendio dallo stato, se poi deve chiudere i laboratori). L'accantonamento invece a valere sui fondi First e Fondo per la competitività e lo sviluppo opera casomai su ipotetici investimenti .

EMENDAMENTO 8

Al comma **205**, alla fine, dopo “agenzie regionali per l'ambiente”, aggiungere “**e delle Università”**

RELAZIONE

Il taglio dei consumi intermedi per l'Università previsto dal decreto Bersani genera un problema di bilancio gravissimo. E' inoltre francamente poco comprensibile la diversità di trattamento tra Enti Pubblici di Ricerca e Atenei su questo terreno, atteso che entrambi costituiscono il nucleo delle nostre potenzialità di ricerca.